

COMUNE DI BALESTRATE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. n. 50/2016, RELATIVE A PROCEDURE DI GARA AVVIATE DOPO IL 19 APRILE 2016 (ESCLUSI LA PROGETTAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE), A SEGUITO DELLA LEGGE N.55/2019 “SBLOCCA CANTIERE”.

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Copertura finanziaria

Art. 4 - Risorse da destinare al fondo per incentivi funzioni tecniche

Art. 5 - Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

Art. 6 - Gruppo di lavoro e ripartizione degli incentivi

Art. 7 – Condizioni e modalità di liquidazione degli incentivi

Art. 8 - Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni, tecnologie e formazione

Art. 9 - Disposizioni transitorie

Art. 10 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (di seguito denominato semplicemente "codice" o codice dei contratti") e in conformità alle norme contenute nel Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 30 maggio 2018 n. 14 (pubblicato nella G.U.R.S. n.33 del 03 agosto 2018) i cui criteri rappresentano le linee guida per le amministrazioni aggiudicatrici aventi sede nella Regione siciliana e secondo la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di cui in parte ha convertito in Legge il D. L. n. 32 del 18 aprile 2019 ed in parte ha apportato modifiche allo stesso.
2. Il Regolamento, in particolare, stabilisce le modalità e i criteri di calcolo per la ripartizione, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura di competenza del Comune di Balestrate, degli incentivi previsti nella richiamata disposizione tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della direzione dei lavori, del collaudo, tecnico e amministrativo, e del coordinamento per la sicurezza, nonché tra i loro collaboratori tecnici e amministrativi.
3. Sono ammessi all'incentivazione le attività tecniche previste dall'art.113, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 afferenti a tutti i contratti di appalto di lavori pubblici e quelle afferenti ai contratti di appalto di forniture/servizi.
4. Il Regolamento trova applicazione per le attività successive al 19 aprile 2016 (dando rilievo alla data in cui è stata bandita la procedura di affidamento dell'appalto). Per le attività compiute precedentemente alla predetta data, ancorché non ancora remunerate, non trovano applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia.

Articolo 2 – Definizioni

1. **"Attività soggette all'incentivo"**: lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di responsabile unico del procedimento, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara, di direzione di esecuzione, direzione dei lavori, di collaudo ai sensi del Codice e di collaboratore delle predette figure, conferiti con le modalità di cui all'articolo 6 al personale dipendente a qualsiasi titolo (anche ai sensi dell'ex art. 110 comma 1 D. Lgs. n.267/2000) presso l'Ente, a personale di altre PA acquisito mediante forme flessibili di impiego o a personale in servizio presso l'Ente in forza di altri istituti giuridici.
2. **"Responsabile del procedimento"** (R.U.P.) di cui al D. Lgs. n. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto (lavori, servizi, forniture) tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge.
3. **"Collaboratori"**: i dipendenti o soggetti in servizio presso l'Ente ai quali sono affidati anche congiuntamente compiti esecutivi di natura tecnica, amministrativa o contabile di supporto al personale incaricato delle attività di cui al comma 1).
4. **"Appalti pubblici"**: gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture disciplinati dal Codice dei contratti.
5. **"Lavori"**: le attività di costruzione, ristrutturazione, demolizione, restauro, risanamento conservativo, recupero, riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria richiedenti apposita progettazione.

6. **“Importo a base di gara”**: l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato dell'opera, o dai documenti di gara della fornitura o del servizio, al netto di somme a disposizione, IVA, spese tecniche e imprevisti, ma compresi gli importi non soggetti a ribasso di gara quali ad esempio quelli previsti per la sicurezza dei lavoratori.

Articolo 3 – Copertura finanziaria

1. Gli incentivi di cui al presente Regolamento devono trovare copertura finanziaria negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture.
2. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste all'interno del quadro economico del relativo progetto, anche tra le somme a disposizione. In caso di appalti di servizi/forniture dette somme dovranno essere indicate nella determina a contrarre o di impegno.
3. La somma dovuta a titolo di incentivo è convenzionalmente inserita nel fondo per le risorse decentrate e compete anche al personale titolare di posizione organizzativa.

Articolo 4 – Risorse da destinare al fondo per incentivi per funzioni tecniche

1. Il fondo per incentivi funzioni tecniche è alimentato per ogni lavoro, servizio e fornitura da risorse finanziarie in misura pari alle percentuali degli importi posti a base di gara dell'appalto, come di seguito stabilite, in rapporto all'entità del contratto da realizzare:

Importo posto a base di gara (al netto dell'Iva e compresi gli oneri della sicurezza)	Percentuale dell'importo posto a base di gara (massimo da destinare al fondo)
Inferiore o pari ad € 100.000	2,00
Superiore a € 100.000 e fino a € 1.000.000	1,95
Superiore ad € 1.000.000	1,90

2. Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D. Lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016).

Articolo 5 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo per incentivi attività tecniche è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, come da prospetti che seguono. Gli importi di cui al presente comma sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull'amministrazione. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

2. Le risorse di cui al comma 1, per appalti di lavori e opere, sono così ripartite:

Attività	% massima riconoscibile
Verifica preventiva dei progetti/validazione	10%
Attività di Responsabile unico del procedimento (Comprensiva di attività di programmazione della spesa, predisposizione delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici)	50%
Direzione dei lavori e contabilità	20%
Collaudo/certificato di regolare esecuzione	10%
Collaborazione tecnica o amministrativa	10%

3. Le risorse di cui al comma 1, per appalti di servizi e forniture di importo superiore a euro 120.000 annui, sono così ripartite:

Attività	% massima riconoscibile
Attività di Responsabile unico del procedimento (Comprensivo di attività di programmazione della spesa, predisposizione delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici)	50%
Direzione esecuzione del contratto	20%

Verifica di conformità di servizi o forniture/certificato regolare esecuzione	15%
Collaborazione tecnica o amministrativa	15%

4. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate ai commi precedenti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

5. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali e lavorative.

6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

7. Nel caso, per motivi non imputabili ai dipendenti costituenti il Gruppo di lavoro, destinatari dell'incentivo, ma per scelte dell'Amministrazione o per intervenute modifiche normative e/o legislative, non sia possibile o opportuno procedere con l'appalto, gli incentivi verranno ugualmente liquidati in relazione alle attività effettivamente svolte.

8. Nel caso in cui la gestione della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto venga concretamente gestita da una Centrale Unica di Committenza o da Stazione Unica Appaltante, le percentuali massime di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo verranno dimezzate, in considerazione della minore rilevanza delle responsabilità assunte.

Articolo 6 – Gruppo di lavoro e ripartizione degli incentivi

1. Le attività che rientrano nell'incentivo sono pertanto: la programmazione della spesa, la predisposizione delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, di Direzione Lavori ovvero Direzione dell'Esecuzione (tecnici che firmano i documenti contabili e personale che eventualmente svolge le funzioni di direttore operativo e di ispettore di cantiere), il Collaudo Tecnico e Amministrativo o verifica di Conformità, di Collaudo Statico. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici e soggetti in servizi in forza di altri istituti giuridici) secondo i seguenti criteri:

- a. limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- b. specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui l'appalto si riferisce.

2. La nomina del responsabile del procedimento è rimessa al Responsabile di Direzione competente, fatta salva l'ipotesi di conflitto di interesse in cui provvede il sostituto preferibilmente in sede di approvazione del progetto. La nomina del Gruppo di lavoro, determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa, è effettuata dal Responsabile di Direzione competente. In sede di costituzione del Gruppo di lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali e operativi allo scopo determinati.

3. Con successivo provvedimento del Responsabile di Direzione competente può essere individuato il

nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo e della certificazione della regolare esecuzione.

4. Il personale incaricato che partecipa nelle varie fasi potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

5. Il Segretario Comunale, su proposta del Responsabile di Direzione competente, con provvedimento motivato, può modificare o revocare in ogni momento gli incarichi conferiti. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, previo accertamento da parte del Responsabile di Direzione di competenza in ordine all'attività svolta fino a quel momento dai soggetti incaricati, stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito e alla causa della modifica o della revoca. Nessun incentivo verrà corrisposto nel caso in cui la revoca o la modifica dell'incarico sia dovuta ad un grave inadempimento imputabile al personale incaricato. Trova applicazione la disciplina di cui al successivo art.7.

6. I collaboratori delle diverse figure professionali possono essere individuati tra il personale in servizio presso l'Ente a qualsiasi titolo, purché in possesso delle necessarie esperienze e competenze professionali, che, di volta in volta, parteciperanno alla redazione dei vari elaborati o al compimento di specifiche attività connesse di natura tecnica, amministrativa e contabile.

Articolo 7 – Condizioni e modalità di liquidazione degli incentivi

1. La liquidazione degli incentivi è subordinata al preventivo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai soggetti incaricati. La competenza è attribuita al Responsabile della Direzione Programmazione Finanziaria e Personale, che provvederà alla liquidazione, sulla base della relazione allo stesso presentata dal Responsabile di Direzione competente, in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le eventuali proposte di modifica delle percentuali di pagamento in relazione alle prestazioni non svolte o poste in essere senza la dovuta diligenza o con ritardi.

2. Le attività oggetto di incentivo dovranno essere svolte secondo le priorità, modalità e scadenze indicate dall'Amministrazione comunale e secondo gli obiettivi previsti dagli atti di programmazione e le direttive fornite dall'Assessore di riferimento.

3. L'accertamento delle attività svolte dai soggetti incaricati è effettuato con continuità dal Responsabile di Direzione competente per l'appalto e può determinare l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 del precedente articolo 6. L'accertamento, per la fase di programmazione, verifica progettazione e elaborazione atti di gara, viene definitivamente effettuato in corrispondenza dell'affidamento dell'appalto, mentre l'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza del collaudo finale o della certificazione di regolare esecuzione.

4. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte con la dovuta diligenza, nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

5. Il Responsabile di Direzione Programmazione Finanziaria e Personale non corrisponde alcun incentivo nel caso in cui le attività non siano portate a compimento, ovvero in caso di errori o omissioni imputabili a titolo di dolo o colpa grave al responsabile del procedimento o a qualsiasi componente del Gruppo di lavoro, che comportino ritardi superiori al 30% rispetto ai tempi assegnati o aumenti di spesa sul costo di aggiudicazione superiori al 20%. In tali casi dovrà essere effettuato il

necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, le somme verranno devolute in economia.

6. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante:

- a. il Responsabile del procedimento e i suoi collaboratori per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
- b. i dipendenti incaricati della verifica della progettazione e i loro collaboratori, nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo;
- c. i dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo e i loro collaboratori che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai regolamenti o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza.

7. In caso di errori o omissioni imputabili al responsabile del procedimento o a qualsiasi componente del Gruppo di lavoro, che comportino ritardi inferiori al 30% rispetto ai tempi assegnati, aumenti di spesa sul costo di aggiudicazione inferiori al 20%, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato dal Responsabile di Direzione Programmazione Finanziaria e Personale di una percentuale tra il 30% e il 50%, in ragione della durata del ritardo, dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento del contratto e della rilevanza dello stesso. Le somme decurtate sono devolute in economia.

8. La liquidazione ha luogo di norma in un'unica soluzione. Per attività incentivate relative ad appalti pluriennali di servizi/forniture la liquidazione avrà luogo in quote costanti annuali per la durata di esecuzione del contratto e solo a seguito della stipulazione dell'accordo negoziale. Per tutti gli altri appalti a seguito dell'approvazione dello stato finale dei lavori/collaudo e della verifica di conformità forniture e servizi, salvo quanto previsto dal comma 12 del presente articolo.

9. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al momento dell'erogazione. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

10. Il Responsabile della Direzione Programmazione Finanziaria e Personale, in sede di erogazione dei compensi, verifica il rispetto del limite di cui al precedente comma 10. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.

11. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie del Comune, l'erogazione è comunque subordinata all'acquisizione nelle disponibilità di cassa del Comune delle somme occorrenti, fatte salve particolari modalità di rendicontazione richieste dall'Ente erogatore del contributo.

12. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia particolarmente prolungata, superiore all'anno, è possibile procedere, previa effettuazione degli accertamenti di cui al presente articolo, alla remunerazione in più fasi delle attività, comunque non inferiori all'anno solare, già concretamente e positivamente svolte.

13. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente, costituiscono economie.

Articolo 8 - Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni, tecnologie e formazione

1. Il venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per incentivi attività tecniche è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché all'attivazione presso l'Ente di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

Articolo 9 – Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per le attività compiute dal 19 aprile 2016 dal personale dell'Ente, dando rilievo alla data di avvio della procedura di affidamento dell'appalto. Prima dell'approvazione del presente regolamento non si potrà procedere alla ripartizione del Fondo ex art.113 del Codice. Per le attività compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla predetta data, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente regolamento in materia.

Articolo 10 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'Amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line.
3. Il presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari incompatibili.